



MOVimento Spontaneo d'Autotutela InterCOMunale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società Belice Ambiente SpA

Ai Consiglieri di Amministrazione

e, p.c.,

all'Assemblea dei soci

LORO SEDI

Oggetto: *Richiesta di annullamento, in autotutela, dell'articolazione tariffaria per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.*

I membri del Comitato MOSAICO, Movimento Spontaneo d'Autotutela InterComunale, costituitosi in Gibellina il 15 novembre 2005 per sviluppare un'azione coordinata al fine di promuovere le istanze della comunità intercomunale presso gli organi istituzionali e la pubblica amministrazione, dopo ampia discussione approvano, in rappresentanza dei cittadini dei Comuni di Gibellina, Salemi, Partanna, Santa Ninfa, Vita, Castelvetrano, Poggioreale, Petrosino e Mazara del Vallo, il presente documento.

Considerato, in fatto,

- che quella attuale è una fase di trasformazione del settore di igiene urbana e gestione dei rifiuti da semplice servizio con l'unico vincolo sociale dell'igiene urbana (spazzamento strade, raccolta rifiuti e smaltimento in discarica) a settore a filiera complessa con macchine sempre più efficienti, con problematiche di sostenibilità ambientale dell'intervento e problematiche di mercato, poiché il rifiuto viene oramai inteso quale "prodotto";

- che il Decreto legislativo Ronchi n. 22/97, in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE, introduce alcuni principi fondamentali da seguire nella gestione dei rifiuti: a) principio di prevenzione: riduzione al minimo della produzione di rifiuti e dell'apporto in discarica, incentivando il riutilizzo degli imballaggi, il compostaggio delle materie organiche, la raccolta differenziata, il riciclaggio; b) principio del "chi inquina, paga" con responsabilità per il produttore; c) principio dell'"autosufficienza impiantistica" per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in impianti collocati entro l'ambito territoriale. Lo stesso D. L.vo ha poi imposto, in tale ottica, una gestione unitaria

dei rifiuti urbani in quella porzione di territorio, coincidente grosso modo con quello provinciale, denominata Ambito Territoriale Ottimale;

- che l'ATO non è solo un'estensione territoriale, ma rappresenta un *coordinamento tra Comuni* al quale è demandata proprio l'organizzazione unitaria dei servizi al fine di superare la frammentazione nella gestione. Esso costituisce il luogo in cui l'ente pubblico dà le risposte in merito all'utilizzo del territorio in materia di rifiuti e non può quindi essere una semplice cornice amministrativa in cui far operare i gestori di rifiuti, ma deve effettivamente essere **l'area ottimale in cui ottimizzare logistiche, impianti e uso efficiente del territorio**;

- che L'ATO tra le sue funzioni dovrebbe quindi sviluppare:

- l'analisi dei costi;
- la gestione dell'affidamento;
- la definizione delle tariffe, **tenendo presente la diversità di domanda dei singoli Comuni**;
- il controllo dei costi e degli standard di qualità e ambientali.

A tal fine il Decreto Ronchi demanda alle Regioni l'obbligo di elaborare Piani di gestione dei rifiuti, alle Province il loro adattamento in ambito provinciale ed ai Comuni di organizzare la gestione dei rifiuti urbani **secondo criteri di efficienza, efficacia e economicità**.

- che tra le forme di gestione, la legge prevede anche quella dell'affidamento ad una Società per Azioni a capitale pubblico come è avvenuto nel caso dell'ATO TP2, cioè il nostro, di cui fanno parte 11 Comuni della provincia di Trapani. **L'affidamento per la gestione riguarda solo le competenze tecniche di gestione strategica del sistema, di ottimizzazione delle risorse a disposizione e non la definizione dei costi e delle tariffe, della programmazione, del controllo e della verifica.**

Premesso, in diritto,

- che l'art. 49, comma 8. del D.L.vo n. 22/97 assegna agli enti locali la competenza a determinare la tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;
- che l'art. 42. lett. f, del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce tale competenza (*disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*) al **Consiglio Comunale**;
- che con gli atti deliberativi con cui si è proceduto all'approvazione dello statuto della società d'ambito si sono delegate alla predetta società tutte le competenze relative alla gestione dei rifiuti, secondo la normativa vigente;
- che con deliberazione dei Consigli Comunali gli stessi hanno deliberato di "*delegare alla Società Belice Ambiente S.p.A. tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa*" e di delegare alla stessa società, "*con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti*";
- che l'art. 1, comma 5, del Regolamento per la determinazione della tariffa d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dall'Assemblea dei Soci con verbale del 30/9/2005, sancisce che la tariffa è determinata dalla società d'ambito sulla base dello **schema finanziario allegato al piano d'ambito**, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99;
- che il predetto **piano d'ambito**, approvato con ordinanza commissariale n. 1069 del 28/11/2002, **avrebbe dovuto essere approvato dalla Giunta municipale**;

- che la circolare Ministero Ambiente del 7 ottobre 1999 Gab/19/17879/108 relativa al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, comma 10, chiarisce che *"Nel caso in cui il Comune si avvalga di un soggetto costituito ad hoc per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani [... ..] ovvero il servizio sia interamente affidato a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, o comunque in tutti i casi in cui si configuri una concessione dell'intera gestione del ciclo rifiuti ad un unico soggetto, la convenzione potrà invece prevedere che il soggetto prescelto applichi, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art. 49, la tariffa determinata dal Comune e proceda, in virtù de/la norma speciale introdotta con il comma 13 del medesimo articolo, alla sua riscossione "*;
- considerato che l'attribuzione del potere di determinazione della tariffa in capo all'assemblea dei soci prevista sia dall'art. 26 dello Statuto, adottato sulla base dello schema tipo approvato con ordinanza commissariale del 280/01, sia all'art 1, comma 5 del regolamento tipo approvato dall'Assemblea dei Soci con verbale del 30/9/2005 si pone **in contrasto sia con l'art. 49 comma 8 del D.L.vo 22/97 che dell'art. 42, lett. f. del D.lgs. n. 267/2000;**
- visto l'art.1 comma 1, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2004 (disegno di legge n 924) recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", in cui era previsto che *" le società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti [.....] determinano con delibera dell'assemblea dei soci la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";*
- considerato che tale comma è **stato impugnato dal Commissario dello Stato** perché *"si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione;*
- preso atto che il suddetto organo di controllo, nel merito, ha rilevato che *"benché l'assemblea dei soci delle società d'ambito sia costituita dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono titolari del generale potere di rappresentanza e sovrintendenza dei servizi e degli uffici comunali, nei loro poteri non sarebbe compreso il compito di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che è di competenza del consiglio, organo rappresentativo dell'intera collettività locale [...] e che questa previsione [...] costituirebbe [...].un'indebita compressione dell'autonomia e del potere di autorganizzazione delle istituzioni locali, riconosciuto dagli artt. 5 e 114 della Costituzione";*
- considerato altresì che la predetta delibera legislativa è stata promulgata con omissione delle parti oggetto di censura per cui è preclusa la possibilità che le parti delle legge impuginate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, come argomentato dalla Corte Costituzionale nella sua decisione di **dichiarare cessata la materia del contendere, di cui all'ordinanza n. 293 del 7-19 luglio 2005, n. 293** pubblicata sulla G.U.R.S. n. 33 del 5 agosto 2005, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta;
- considerato che, con nota del 3 Agosto 2005 (con protocollo in uscita n° 18206 A2) inviata al Sindaco del Comune di Enna, **il Vice Commissario per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia, preso atto del disposto del D. lgs. 22/97 e dell'impugnativa del Commissario dello Stato dell'art. 11.1 delle disposizioni programmatiche e finanziarie della Regione Sicilia per l'anno 2005, riconoscendo la mancanza di legittimità dell'operato in riferimento alla predisposizione dei regolamenti e delle tariffe in materia di rifiuti urbani da parte degli A.T.O, ha comunicato al Comune di Enna che rimane la competenza dei Consigli comunali all'approvazione dei regolamenti e alla determinazione delle tariffe in base al disposto;**
- dato atto che lo stesso **Vice Commissario per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia ha altresì comunicato ai Comuni dell'ATO ENNA 1 che un operato da parte dei Consigli Comunali nel senso indicato nella sua nota del 3 Agosto 2005 toglierebbe argomenti ad eventuali contenziosi;**

• considerato altresì che la tariffa, posta a base delle fatture che in questi giorni vengono recapitate agli utenti del servizio dell'ambito territoriale TP 2, approvata dall'Assemblea dei Soci con verbale del 30/9/2005 dal Consiglio di amministrazione nel 2004 **non è stata mai esaminata dai Consigli Comunali dei Comuni rientranti nell'ATO TP 2;**

• che sussiste quindi un grave **difetto di competenza da parte dell'ATO a deliberare le tariffe;**

• che inoltre costituendo la stessa, in quanto tariffa e non tassa, corrispettivo dei servizi d'igiene ambientale, dovrebbe coprire esclusivamente i servizi espletati e non anche quelli ancora da attivarsi;

• ritenuto che il mancato accoglimento delle superiori richieste, stante le motivazioni superiormente esposte circa il contrasto con la normativa vigente, **determinerebbe un notevole contenzioso;**

Per tutto quanto sopra premesso

C H I E D O N O

al Presidente della Società Belice Ambiente SpA ed al Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza:

1. di **annullare o comunque caducare, in autotutela, l'articolazione tariffaria posta a base delle fatture emesse relative all'anno 2005, nonché tutti gli atti propedeutici ad essa conseguenti, adottati in violazione delle norme vigenti;**
2. conseguentemente di ritenere i versamenti eventualmente già effettuati dai cittadini come acconto sulle somme complessivamente dovute;
3. di **demandare ai Consigli comunali la deliberazione di tariffe legittime;**
4. di **chiedere ai Consigli Comunali di provvedere a tutti gli atti di loro competenza al fine della determinazione della tariffa;**

Gibellina 28/11/05

NOME	COGNOME	COMUNE

